



Civile Sent. Sez. 1 Num. 10518 Anno 2016

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 20/05/2016

SENTENZA

sul ricorso 18273-2011 proposto da:

RIVIECCIO ANNALISA (C.F. RVCNLS49S68H5010),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MASCAGNI 92,
presso l'avvocato FRANCESCO NATICCHIONI, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato GLORIA
NATICCHIONI, giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2016

contro

699

CENTRALE ATTIVITA' FINANZIARIE S.P.A., nella qualità
di mandataria di AUGUSTUS SPV S.R.L., che ha
acquistato crediti da TREVI FINANCE S.P.A., e per

Q





essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (già denominata UNICREDITO GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI - BANCA PER LA GESTIONE DEI CREDITI - quale avente causa di CAPITALIA S.P.A. per fusione per incorporazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso l'avvocato ANTONIO STANIZZI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa MARIATERESA ANTONUCCI di ROMA - Rep.n. 23'860 del 6.2.2015;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5296/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato FRANCESCO NATICCHIONI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato ANTONIO STANIZZI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Q.



Svolgimento del processo

1.- Annalisa Riveccio ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo (n. 6964/1995), notificato il 6 aprile 1995, che le aveva intimato di pagare £. 64.255.123, oltre accessori, alla Banca di Roma spa (poi Capitalia spa), quale saldo debitore del conto corrente n. 1113, intestato alla Service Vista e da essa garantito. La Riveccio non ha contestato l'esistenza del debito, ma ha dedotto che il mancato pagamento era stato determinato dalla mancanza di liquidità derivante dall'indisponibilità dell'unico immobile di sua proprietà, a causa di un pignoramento immobiliare illegittimo, notificatole dalla stessa Banca il 5 giugno 1992, che le aveva impedito di alienarlo e di procurarsi la liquidità necessaria per estinguere il suo debito, provocando il fallimento di una trattativa negoziale per la vendita dell'immobile. La Riveccio ha opposto, al credito azionato dalla Banca, un proprio credito per il risarcimento del danno derivante, a suo avviso, dalla illegittimità della predetta azione esecutiva che la Banca aveva promosso per recuperare un credito inesistente, che derivava dall'acquisto di un immobile di De Angelis Sestina e Mandolesi Dino, gravato da una ipoteca che, nel rogito di compravendita stipulato il 26 ottobre 1989, si dichiarava essere in corso di cancellazione grazie all'erogazione di un mutuo in favore della Riveccio. Tale mutuo era stato erogato ma non utilizzato allo scopo di estinguere il

Q



debito garantito dall'ipoteca, a causa del comportamento illecito del direttore della Filiale di Bracciano della Banca (Di Gregorio Franco) che, come risultava da una sentenza di condanna penale, aveva distratto la somma in favore dei venditori, in concorso con la De Angelis, lasciando intatta l'ipoteca posta a fondamento dell'azione esecutiva promossa dalla medesima Banca.

2.- Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda della Riveccio, ha condannato la Banca al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, e ha dichiarato compensati i reciproci debiti e crediti tra le parti.

3.- Il gravame della Banca è stato accolto dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 dicembre 2010. La Corte ha qualificato l'azione della Riveccio a norma dell'art. 96 c.p.c. e l'ha ritenuta non proponibile in un giudizio (avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo per il saldo debitore di un conto corrente) diverso da quello dal quale traeva origine la responsabilità aggravata, che aveva ad oggetto l'azione esecutiva promossa dalla Banca con il pignoramento (avverso il quale la Riveccio aveva proposto opposizione all'esecuzione, in un giudizio definito con sentenza del Tribunale di Roma, n. 31008 del 2001, che aveva poi cancellato il pignoramento e l'ipoteca); inoltre, ad avviso della Corte, mancava il nesso causale tra il comportamento illecito della Banca e il fallimento della trattativa per

Q.



la vendita dell'immobile, che era imputabile, oltre che all'illegittima persistenza del pignoramento, anche alla non dimostrata fattibilità giuridica dell'operazione; infine, la Rovieccio non poteva fare valere altri danni, patrimoniali (all'attività commerciale della società garantita Service Vista) o non patrimoniali, per la condotta omissiva o commissiva del dipendente della Banca, poiché il pregiudizio dedotto era sempre stato riferito al pignoramento illegittimo.

4.- Avverso questa sentenza la Rovieccio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi, cui si è opposta con controricorso la Trevi Finance spa e, per essa, la mandataria Unicredit Credit Management Bank spa. Si è poi costituita la Centrale Attività Finanziarie spa, quale mandataria della Augustus Spv srl. Sono state prodotte memorie dalla ricorrente e dalla Centrale Attività Finanziaria.

Motivi della decisione

1.- La ricorrente ha eccepito l'inammissibilità del controricorso della Unicredit Credit Management Bank spa, costituita per conto della Trevi Finance spa, e della memoria di costituzione della Centrale Attività Finanziarie spa, per conto della Augustus Spv srl, a sua volta qualificatasi come cessionaria dei crediti della Trevi in blocco, a norma dell'art. 58 del d.lgs. n. 58 del 1993.



L'eccezione è fondata. La società che, affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in un giudizio di legittimità in corso, di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116/2016). Poiché né la Trevi Finance né la Augustus Spv, entrambe qualificatesi come cessionarie del credito della parte originaria, hanno assolto al suddetto onere, nonostante l'eccezione sollevata dalla ricorrente, il controricorso e la memoria sono inammissibili, in quanto provenienti da soggetti non legittimati a stare in giudizio.

2.- I primi due motivi denunciano falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., per avere qualificato l'azione della Rivieccio come diretta a far dichiarare la responsabilità aggravata della Banca per lite temeraria (per avere dato causa all'esecuzione del pignoramento e, quindi, alla perdita della disponibilità dell'immobile), benché non



fosse riconducibile nello schema della citata disposizione, essendo invece fondata sulla responsabilità della Banca, a norma dell'art. 2049 c.c., per il comportamento di un proprio dipendente e per l'inadempimento contrattuale alle intercorse pattuizioni concernenti la vendita dell'immobile.

Entrambi sono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata, in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta, a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può essere proposta soltanto al giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato, cioè dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, non essendo configurabile un concorso, anche alternativo, tra tale tipo speciale di responsabilità e quello generale di cui all'art. 2043 c.c. (v. Cass. n. 1590/2013, n. 5069/2010). Tuttavia, l'applicazione di questo principio, al quale la sentenza impugnata si è implicitamente richiamata, non è stata giustificata in modo coerente, nella fattispecie in esame, non essendo la conclusione dei giudici di merito coerente con la premessa. La Rivieccio ha fatto valere, oltre che l'inadempimento al contratto di mutuo, la responsabilità della Banca ex art.

2049 c.c. per il comportamento di un proprio dipendente, già condannato in sede penale per avere distratto somme a lei erogate (per il ripianamento del debito dei venditori e la cancellazione della relativa ipoteca). E' pacifico che la responsabilità della Banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli (v. Cass. n. 8210/2013). Se è vero che è stato iscritto un pignoramento, poi cancellato in sede di opposizione all'esecuzione, il danno lamentato dalla Rivieccio è costituito direttamente dal comportamento illecito del dipendente della Banca, piuttosto che dal pignoramento che ne costituisce solo una conseguenza.

Inoltre, anche nella prospettiva qualificatoria seguita dai giudici di merito, se è vero che l'azione di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può, di regola, essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha origine, è anche vero che tale azione è ammessa quando la possibilità di proporla sia rimasta preclusa per l'evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità



aggravata ha avuto origine ovvero per ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte (v. Cass. n. 18344/2010, n. 1861/2000). Nel caso specifico, la Riviuccio aveva proposto la domanda risarcitoria nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ma vi aveva rinunciato solo per l'esigenza di non ostacolare la rapida definizione del giudizio, tenuto conto della vendita imminente del bene pignorato. E' per questa ragione che ha proposto la domanda risarcitoria nel presente giudizio, al fine di paralizzare, almeno in parte, la domanda contrattuale di pagamento proposta in via monitoria dalla Banca nei suoi confronti.

3.- L'ottavo e il nono motivo censurano la seconda *ratio decidendi*, adottata dalla Corte territoriale, laddove ha sostenuto la mancanza del nesso causale tra il pignoramento immobiliare (eseguito per un debito al quale è stato opposto il credito risarcitorio vantato dalla Riviuccio) e il danno da essa lamentato (per l'indisponibilità dell'immobile, che le avrebbe precluso la possibilità di ottenere la liquidità necessaria per estinguere i propri debiti verso la Banca).

In particolare, l'ottavo denuncia omessa motivazione, per avere ritenuto che la vendita dell'immobile fosse impedita più che dal pignoramento che insisteva su di esso, dalla ritenuta impossibilità della vendita frazionata dello stesso, circostanza questa che non corrispondeva al vero e che, comunque, non escludeva la volontà e la possibilità



della Riveccio di disporre dell'immobile e di conseguire la liquidità, come già rilevato nell'atto di appello incidentale; il nono motivo denuncia la violazione dell'art. 116 c.p.c. per la ritenuta infattibilità giuridica della vendita frazionata dell'immobile.

Entrambi i motivi in esame sono fondati.

La Corte ha limitato la sua attenzione alla "impossibilità di una vendita frazionata dell'immobile" e da ciò ha tratto la conseguenza che, sebbene il pignoramento fosse illegittimo per un comportamento imputabile alla Banca, non ne fosse derivato un danno, poiché comunque la Riveccio non avrebbe potuto ricavare dall'immobile le utilità economiche sperate. In tal modo, tuttavia, non solo, non ha giustificato in concreto l'affermazione secondo cui non sarebbe stata possibile una vendita frazionata, ma ha anche trascurato le specifiche allegazioni di parte che miravano a dimostrare la possibilità di una vendita non frazionata dell'immobile; inoltre, ha svalutato le conseguenze dannose collegabili, almeno astrattamente, ad un pignoramento illegittimo, per l'indisponibilità giuridica e l'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato.

4.- Gli altri motivi sono assorbiti: dal terzo al settimo, in quanto concernenti ulteriori profili relativi all'ammissibilità della domanda risarcitoria e alla sussistenza della responsabilità della Banca (a proposito

della prima *ratio decidendi*, v. p. 1); il decimo e undicesimo, riguardanti la sussistenza in concreto e la determinazione dei danni risarcibili (a proposito della seconda *ratio decidendi*, v. p. 2).

5.- In conclusione, la sentenza impugnata è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo, ottavo e nono motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma, 4 aprile 2016.

